Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 291

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 10 novembre 1972 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 291 DEL 10 NOVEMBRE 1972:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 63: **Bibolini - Società di navigazione, società per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 28 settembre 1972. — **Sicilcarbo - Società di navigazione, società per azioni, in Palermo:** obbligazioni sorteggiate il 28 settembre 1972. — **Credito Navale - Sezione Autonoma dell'Istituto Mobiliare Italiano, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 16 ottobre 1972. — **Istituto Mobiliare Italiano Ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 17 ottobre 1972. — **Ceccato & C., società per azioni, in Alte Ceccato di Montecchio Maggiore:** Sorteggio di obbligazioni. — **Acciaierie Ferrero, società per azioni, in Torino:** Numero 535 obbligazioni sorteggiate il 14 settembre 1972. — **Acciaierie Ferrero, società per azioni, in Torino:** Numero 1000 obbligazioni sorteggiate il 14 settembre 1972. — **Acciaierie Ferrero, società peer azioni, in Torino:** Numero 500 obbligazioni sorteggiate il 14 settembre 1972. — **Cartiera di Arco. società per azioni, in Arco:** Obbligazioni sorteggiate il 18 ottobre 1972 (verbale n. 32880). — **Cartiera di Arco, società per azioni, in Arco:** Obbligazioni sorteggiate il 18 ottobre 1972 (Verbale n. 32879). — **IMFAR, società per Azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 10 ottobre 1972. — **Società Anonima Industria Laterizi, società per azioni, in Legnago (Verona):** Obbligazioni serie A e B, emissione 1964, sorteggiate il 28 ottobre 1972. — **Zuccherificio e Raffineria di Mizzana, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1972. — **S.F.I.R. Società Fondiaria Industriale Romagnola, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1972. — **Virginio Rimoldi & C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 7 % 1971-1976 sorteggiate il 31 ottobre 1972. — **Industriale Camuzzi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 10 ottobre 1972. — **Immobiliare Seriana, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 19 ottobre 1972. — **Istituto De Angeli, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 7 % sorteggiate il 19 ottobre 1972. — **Lagomarsino, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1972. — **ISVEIMER Istituto per lo Sviluppo Economico dell'Italia Meridionale Ente di diritto pubblico per il credito industriale e commerciale a medio termine, in Napoli:** Obbligazioni quindicennali 6 %, 15ª emissione, sorteggiate l'11 ottobre 1972. — **Lancia & C. Fabbrica Automobili Torino, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni 5,50 % 1960-1977 sorteggiate il 25 ottobre 1972. — **Calzificio del Mezzogiorno, società per azioni, in Latina:** Obbligazioni sorteggiate il 10 ottobre 1972. — **Vetrosilex, società per azioni, in Castelmaggiore (Bologna):** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1972. — **Sider Calce, società per azioni, in Campiglia Marittima (Livorno):** Obbligazioni 8 % sorteggiate il 18 ottobre 1972. — **Immobiliare Finanziaria Lariana, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 7 % sorteggiate il 27 ottobre 1972. — **Dolomite - Colombo, società per azioni, in Lecco:** Obbligazioni 7 % sorteggiate il 27 ottobre 1972. — **Officine Perusi, società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1972. — **S.P.A.R.T.A. Società Per Azioni Rifornimento Tessuti Affini, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1972. — **Fulgorcavi, società per azioni in Borgo Piave (Latina):** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1972. — **I.E.I. Impresa Edile Immobiliare, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1972. — **Autostrade Concessioni e costruzioni autostrade, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni Autostrade IRI 6 % 1967-1987 sorteggiate il 31 ottobre 1972. — **Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni Autostrade IRI 6 % 1968-1988 sorteggiate il 31 ottobre 1972.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 64: **Ministero del tesoro Direzione generale della cassa depositi e prestiti:** 35ª estrazione di cartelle 4,50 % ordinario emesse in dipendenza del decreto-legge 5 novembre 1937, n. 1900, effettuate nell'anno 1972.

(12094)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1972, n. **627**.

Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di amministrazione e contabilità generale dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al Governo per il riordinamento della amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali, sostituito dall'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, riguardante proroga, modifiche e integrazioni della predetta delega;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, concernente « Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato »;

Ritenuta la necessità di provvedere, in attuazione della delega sopra indicata, alla semplificazione ed allo snellimento delle procedure in materia di amministrazione e contabilità generale dello Stato;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la riforma della amministrazione e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Gli articoli 10, 52, 59 e 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 10, primo comma. — Per l'acquisto all'estero di combustibili, di tabacchi, di beni la cui produzione è garantita da privativa industriale, di macchinari, di strumenti ed oggetti di precisione che solo ditte straniere possono fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti, nonchè per l'esecuzione allo estero di lavori relativi ai beni predetti e per il noleggio delle navi destinate ai trasporti di combustibili, l'amministrazione può provvedere direttamente nei luoghi di produzione e nei principali mercati stranieri a trattativa privata.

Ai relativi contratti non sono applicabili le norme contenute negli articoli 5, 6, secondo comma, e 19 del presente decreto.

Per l'acquisto e la permuta all'estero di terreni edificatori ed edifici da destinarsi a sedi di rappresentanze diplomatiche e consolari non si applica il disposto degli articoli 5 e 6, secondo comma, del presente decreto.

Art. 52. — Il Ministro può delegare la facoltà di assumere impegni sul bilancio dello Stato a funzionari dipendenti, ed eventualmente di altre amministrazioni, nei limiti e con le modalità stabilite con proprio decreto di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 59. — E' in facoltà dell'amministrazione di disporre, sullo stesso capitolo, più aperture di credito a favore di un funzionario delegato, purchè l'importo costituito dalla differenza tra i fondi accreditati al medesimo e gli ordinativi e buoni trasmessi alla tesoreria, non superi per detto capitolo il limite stabilito dal precedente art. 56.

Art. 74. — Gli agenti incaricati della riscossione delle entrate e dell'esecuzione dei pagamenti delle spese, o che ricevano somme dovute allo Stato e altre delle quali lo Stato diventa debitore, o hanno maneggio qualsiasi di denaro ovvero debito di materie, nonchè coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti ai detti agenti, dipendono direttamente, a seconda dei rispettivi servizi, dalle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, alle quali debbono rendere il conto della gestione, e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del tesoro e alla giurisdizione della Corte dei conti.

Sono anche obbligati alla resa del conto alle amministrazioni centrali o periferiche dalle quali direttamente dipendono gli impiegati ai quali sia stato dato incarico di riscuotere entrate di qualunque natura e provenienza.

I conti giudiziali sono trasmessi dalle amministrazioni di cui ai commi precedenti per il controllo di rispettiva competenza alle ragionerie centrali, regionali e provinciali dello Stato, a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, entro i due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce.

Le predette ragionerie, riveduti i conti ad esse pervenuti, qualora non abbiano nulla da osservare, appongono sui singoli conti la dichiarazione di aver eseguito il riscontro di loro competenza e li trasmettono alla Corte dei conti entro i due mesi successivi alla data della loro ricezione ovvero a quella della ricezione dei chiarimenti o dei documenti richiesti.

Art. 2.

Gli articoli 3, 12, 36, 49, 50 e 51 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sono modificati come segue:

Art. 3. — Il primo comma è sostituito dai seguenti:

« I contratti dai quali derivi un'entrata per lo Stato debbono essere preceduti da pubblici incanti, salvo che per particolari ragioni, delle quali dovrà farsi menzione nel decreto di approvazione del contratto, e limitatamente ai casi da determinare con il regolamento, l'amministrazione non intenda far ricorso alla licitazione ovvero nei casi di necessità alla trattativa privata.

I contratti dai quali derivi una spesa per lo Stato debbono essere preceduti da gare mediante pubblico incanto o licitazione privata, a giudizio discrezionale dell'amministrazione ».

Art. 12. — All'art. 12 sono aggiunti i seguenti commi:

« Per esigenze connesse con la situazione economica del Paese, con decreto del Ministro per il tesoro può consentirsi, per periodi di durata determinata che, in

deroga a quanto disposto dal precedente quarto comma, le amministrazioni dello Stato, comprese quelle autonome, anticipino fino alla metà del prezzo prima dell'inizio della esecuzione del contratto, a fronte della prestazione di idonee garanzie bancarie o equivalenti da parte del fornitore o dell'imprenditore. La misura della anticipazione, il graduale recupero della medesima e il grado delle garanzie sono stabilite con il suddetto decreto. Con le medesime modalità e garanzie la prima anticipazione può essere seguita da altre in relazione allo stato di avanzamento dei lavori fino ad un massimo del settantacinque per cento del prezzo.

Le anticipazioni sono revocate ove l'esecuzione del contratto non abbia inizio nei termini stabiliti o lo possono essere ove l'esecuzione non sia proseguita secondo gli obblighi contrattuali. In entrambi i casi spettano all'amministrazione anche gli interessi legali sulle somme anticipate.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi sesto e settimo si applicano agli enti locali e agli altri enti pubblici nonchè agli istituti ed aziende operanti comunque nell'ambito della pubblica amministrazione ».

Art. 36. — Il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

« I residui delle spese correnti (o di funzionamento o di mantenimento) non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello cui si riferiscono si intendono perenti agli effetti amministrativi; quelli relativi a spese per lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello cui si riferiscono. Le somme eliminate ai sensi del presente comma possono però riprodursi in uno speciale capitolo degli esercizi successivi.

I residui delle spese in conto capitale (o di investimento) possono essere mantenuti in bilancio fino a che permanga la necessità delle spese per cui gli stanziamenti vennero istituiti e in ogni caso non oltre il quinto esercizio successivo a quello in cui fu inscritto l'ultimo stanziamento. Per le spese in annualità il periodo di conservazione decorre, invece, dall'esercizio successivo a quello di inscrizione in bilancio di ciascun limite di impegno. Le somme eliminate non possono essere riprodotte negli esercizi successivi ».

Art. 49. — Dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« Per le spese da erogarsi per legge in annualità, il primo di ciascun stanziamento da inscrivere in bilancio in dipendenza di autorizzazione legislativa costituisce il limite massimo a carico del quale possono essere assunti impegni ed eseguiti pagamenti relativi alla prima annualità. Gli impegni, così assunti si estendono per tanti esercizi quante sono le annualità da pagare sugli stanziamenti di bilancio degli esercizi successivi ».

Art. 50. — Dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« Per gli stipendi, le pensioni e le spese fisse similari la registrazione dell'impegno può essere effettuata con frequenza periodica con le modalità stabilite dal Ministro per il tesoro ».

Art. 51. — E' aggiunto il seguente comma:

« Per le spese indicate nel precedente comma, pagabili ai sensi del successivo art. 56 sulla base di aperture di credito, è consentita l'emissione di ordini di accreditamento per importi corrispondenti al fabbisogno trimestrale, con l'obbligo per il funzionario delegato di disporre i pagamenti per importi non superiori alla quota corrispondente al periodo di tempo cui la spesa si riferisce ».

Art. 3.

Al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono aggiunti i seguenti articoli: 5-*bis*, 59-*bis*, 61-*bis*, 67-*bis* e 68-*bis*.

Art. 5-*bis*. — Per l'acquisto di autoveicoli, motoveicoli, mezzi di trasporto in genere e loro parti di ricambio, prodotti dall'industria nazionale, nonchè per l'acquisto di carburanti e lubrificanti destinati alle forze armate e forniti dall'industria nazionale, non si applica il disposto del precedente art. 5 e quello del successivo articolo 6, secondo comma.

Art. 59-*bis*. — I funzionari delegati hanno l'obbligo di utilizzare interamente i fondi di ciascuna apertura di credito prima di emettere ordinativi o buoni sulle successive aperture di credito.

I medesimi funzionari delegati, qualora accertino al 20 gennaio una rimanenza di importi non superiore alle lire 10.000 su singoli ordini di accreditamento relativi all'anno decorso, provvedono entro il 31 dello stesso mese ad estinguere tali ordini mediante versamento della detta rimanenza in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

Art. 61-*bis*. — Gli ordini di accreditamento riguardanti le spese in conto capitale, emessi sia in conto competenze che in conto residui, rimasti in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio, possono essere trasportati interamente o per la parte inestinta all'esercizio successivo, su richiesta del funzionario delegato.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica agli ordini di accreditamento emessi sui residui che, ai sensi dell'art. 36, secondo comma, del presente decreto, devono essere eliminati alla chiusura dell'esercizio.

Art. 67-*bis*. — In deroga al disposto del secondo comma del precedente articolo, i titoli di spesa emessi a favore di persone giuridiche pubbliche e di persone giuridiche private, di cui agli articoli 11 e 12 del codice civile nonchè di enti, associazioni ed istituzioni non riconosciuti giuridicamente — sottoposti o non a vigilanza e tutela governativa — sono estinti, senza presentazione, qualora prescritta, della bolletta di riscossione, mediante accreditamento in conto corrente postale intestato ai medesimi. L'accreditamento al conto corrente postale deve essere eseguito non oltre il quinto giorno dalla data di ricezione del titolo di spesa da parte della tesoreria, qualora non ostino ragioni di compensazione con crediti dello Stato.

Art. 68-*bis*. — Gli ordinativi diretti, gli ordinativi su ordini di accreditamento, gli ordinativi su contabilità speciali e gli ordini di pagamento su ruoli di spesa fissa, non pagati entro il mese di gennaio successivo all'esercizio in cui sono stati emessi, sono commutati di ufficio, a favore delle persone autorizzate a riscuotere ed a quietanzare, in vaglia cambiari non trasferibili dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria.

I titoli di spesa di cui al precedente comma commutati in vaglia cambiari si considerano, agli effetti del rendiconto generale dello Stato, titoli pagati.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno stabiliti l'importo minimo dei vaglia cambiari, le modalità per l'invio e la consegna di essi, i rapporti tra il Tesoro e l'istituto incaricato del servizio di tesoreria in relazione all'accertamento dell'effettivo pagamento dei vaglia medesimi, nonchè i casi in cui non è ammessa la commutazione di ufficio di cui al primo comma.

Art. 4.

L'art. 38-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, e successive modificazioni, è soppresso.

Art. 5.

Alla gestione dei fondi occorrenti ai provveditorati alle opere pubbliche per la Sicilia e per la Sardegna, nonché al Magistrato per il Po in Parma ed al Magistrato alle acque di Venezia per lo svolgimento delle rispettive attività istituzionali, si applicano le disposizioni della legge 17 agosto 1960, n. 908.

Art. 6.

Le disposizioni contenute nei precedenti articoli 4 e 5 hanno effetto dal primo esercizio finanziario successivo alla pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1972

LEONE

ANDREOTTI — GAVA — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1972
Atti del Governo, registro n. 253, *foglio n.* 2. — CARUSO.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 giugno 1972.

Sostituzione di un componente del Consiglio superiore di sanità.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 28 gennaio 1970, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1970, registro n. 3 Sanità, foglio n. 278, concernente la nomina dei componenti del Consiglio superiore di sanità per il triennio 1970-1972, nonchè la ripartizione delle competenze per materia tra le singole sezioni e l'assegnazione dei componenti alle medesime;

Considerato che permangono ancora allo studio del consiglio importanti problemi di ordine organizzativo-biologico e farmacologico che è necessario comunque definire entro la scadenza dell'attuale 34ª sessione, prevista per il 31 dicembre 1972;

Ritenuta l'improrogabile esigenza che il consiglio si avvalga della competenza di un secondo farmacologo;

Considerato che del consiglio fa parte, tra i benemeriti della sanità pubblica, il dott. Ignazio Gueli, il quale presta la propria collaborazione alla trattazione di questioni di fronte alle quali quelle sopra accennate rivestono attualmente importanza prioritaria;

Ritenuto pertanto opportuno avvicendare il predetto dott. Gueli con il prof. Emilio Trabucchi;

Sulla proposta del Ministro per la sanità;

Decreta:

Il prof. Emilio Trabucchi, ordinario di farmacologia nella facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano, è nominato componente del Consiglio superiore di sanità, in sostituzione del dott. Ignazio Gueli, ed assegnato alla sezione IV del consiglio stesso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1972

LEONE

VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1972
Registro n. 9 *Sanità, foglio n.* 50

(11957)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1972.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della nave « Staffetta ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 17 febbraio 1950, dal quale risulta che l'unità, denominata « Staffetta », è stata iscritta nel quadro del naviglio militare — navi ausiliarie — e classificata « Nave idrografica » in data 1° febbraio 1950;

Considerato lo stato attuale della nave e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 5118 del 13 giugno 1972 del Consiglio superiore delle forze armate, sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

La nave « Staffetta », di cui alle premesse, viene radiata dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 31 dicembre 1971.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1972

LEONE

TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1972
Registro n. 26 *Difesa, foglio n.* 98

(11997)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1972.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della nave « Altair ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 gennaio 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 21 febbraio 1951 e riportato sul giornale ufficiale della Marina, dispensa n. 4, anno 1951, dal quale risulta che l'unità, iscritta nel quadro del naviglio militare a decorrere dall'8 gennaio 1951, venne classificata « Avviso scorta »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 maggio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 28 novembre 1957 e riportato nel Giornale ufficiale della Marina, dispensa n. 17, anno 1957, con il quale l'unità, con decorrenza 10 aprile 1957, venne classificata « Fregata »;

Considerato lo stato attuale della nave e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 5117 del 13 giugno 1972 del Consiglio superiore delle forze armate, sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

La nave « Altair », di cui alle premesse, viene radiata dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 31 dicembre 1971.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1972

LEONE

TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1972
Registro n. 26 Difesa, foglio n. 97

(11996)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1972.

Determinazione dei valori e delle caratteristiche tecniche di una serie di francobolli celebrativi della 50ª edizione della Fiera campionaria internazionale di Milano.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1971, n. 752, con il quale è stata autorizzata l'emissione di alcune serie di francobolli celebrativi e commemorativi per il 1972;

Decreta:

Articolo unico

E' emessa una serie di tre francobolli celebrativi della 50ª edizione della Fiera campionaria internazionale di Milano, nei valori da L. 25, L. 50 e L. 90.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm. 40 × 30; formato stampa: mm. 36 × 26; la perforatura è formata da n. 14 dentelli su due centimetri; tiratura: quindici milioni di esemplari da L. 25 e da L. 50, otto milioni di esemplari da L. 90; colori: L. 25, verde; L. 50, rosso; L. 90, celeste; quartino: 50 esemplari.

Le vignette dei tre valori poggiano sul lato lungo del formato.

Le composizioni astratte del fondo delle vignette sono suggerite, rispettivamente:

nel valore da L. 25, dallo sventolio di bandiere, nel clima primaverile e festoso della Fiera di Milano;

nel valore da L. 50, dalle forme nuove degli allestimenti dei padiglioni e stands della « Fiera »;

in quello da L. 90, dalla moderna e attraente panoramica della « Fiera ».

Sulla destra di tutti e tre i bozzetti fa da quinta alle suddette composizioni, in primo piano, la sagoma stilizzata del duomo di Milano.

Le leggende, tutte stampate in nero, con caratteri classici disposti in una composizione moderna, sono, in tutti e tre i valori, le seguenti: in alto a sinistra, la dicitura « 50ª EDIZIONE FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO »; in basso a sinistra, la parola « ITALIA », seguita dalla indicazione del rispettivo valore, « L. 25 », « L. 50 » e « L. 90 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 maggio 1972

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
BOSCO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1972
Registro n. 35 Poste e telecom., foglio n. 276

(11933)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1972.

Determinazione dei valori e delle caratteristiche tecniche di una serie di francobolli celebrativi del 1° centenario della fondazione del Corpo degli alpini.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1971, n. 752, con il quale è stata autorizzata l'emissione di alcune serie di francobolli celebrativi e commemorativi per il 1972;

Decreta:

Articolo unico

E' emessa una serie di tre francobolli celebrativi del 1° centenario della fondazione del Corpo degli alpini, nei valori da L. 25, L. 50 e L. 90.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm. 40 × 30; formato stampa: mm. 36 × 26; la perforatura è formata da n. 14 dentelli su due centimetri; tiratura: quindici milioni di esemplari da L. 25 e da L. 50, otto milioni di esemplari da L. 90; quartino: 50 esemplari; quadricromia.

Le vignette dei francobolli poggiano sul lato lungo del formato e rappresentano:

nel valore da L. 25, in primo piano a sinistra, il busto di un alpino, visto di profilo, sullo sfondo di una catena di montagne dalle quali scende un mulo col suo carico. In alto a sinistra è riprodotta, in nero, la leggenda « CENTENARIO CORPO DEGLI ALPINI », con sotto, sempre a sinistra, ed anch'esse in nero, le date « 1872-1972 »; in basso a destra è riprodotta, in nero, la parola « ITALIA », seguita dall'indicazione del valore, « L. 25 », in bianco;

nel valore da L. 50, in primo piano, un cappello di alpino, con piccozza e ramo di alloro, sullo sfondo delle cime di Lavaredo, stilizzate; in alto, sono riportati, a sinistra ed in bianco il valore « L. 50 », a destra ed in nero la parola « ITALIA »; lungo il lato di base, è situata la leggenda « CENTENARIO CORPO DEGLI ALPINI », in nero, con sopra, all'estremità sinistra, l'una sull'altra ed anche esse in nero, le date « 1872 » e « 1972 »;

nel valore da L. 90, in primo piano a destra, il busto di un alpino, visto di fronte; sullo sfondo, una catena di montagne. In alto, a sinistra, è situata, in nero, la leggenda « CENTENARIO CORPO DEGLI ALPINI », con sotto, sempre a sinistra, le date « 1872-1972 », anch'esse in nero. In basso, sempre a sinistra, ed in colore nero, è riportata l'indicazione del valore, « L. 90 », seguita dalla parola « ITALIA ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 maggio 1972

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
BOSCO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1972
Registro n. 35 Poste e telecom., foglio n. 277

(11932)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1972.

Determinazione dei valori e delle caratteristiche tecniche di una serie di francobolli celebrativi dell'Idea europea.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1971, n. 752, con il quale è stata autorizzata l'emissione di alcune serie di francobolli celebrativi e commemorativi per il 1972;

Decreta:

Articolo unico

E' emessa una serie di due francobolli celebrativi dell'Idea europea, nei valori da L. 50 e da L. 90.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm. 30 × 40; formato stampa: mm. 26 × 36; la perforatura è formata da n. 14 dentelli su due centimetri; tiratura: quindici milioni di esemplari da L. 50 e otto milioni di esemplari da L. 90; quartino: 50 esemplari; quadricromia.

La vignetta, unica per i due valori, è sviluppata in senso verticale.

Il motivo di tale vignetta, costituito da scintille stilizzate, vuole simboleggiare la cooperazione internazionale attiva e continua per la trasmissione di informazioni e messaggi, che si realizza per mezzo delle poste e delle telecomunicazioni, attraverso lo spazio. I due valori, che si differenziano principalmente per il fondo, che è verde nel valore da L. 50 e di color ciclamino in quello da L. 90, recano in alto, in caratteri grandi, la parola « EUROPA », con sotto, leggermente spostata a sinistra, la sigla « CEPT », stampate in colore bruno nel valore da L. 50 e viola in quello da L. 90; in basso è situata, in nero in ambedue i valori, la parola « ITALIA » seguita dall'indicazione, anch'essa in nero, del rispettivo valore, « L. 50 e L. 90 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 maggio 1972

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
BOSCO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1972
Registro n. 35 Poste e telecom., foglio n. 275

(11931)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Laterizi ravennate - S. Michele di Ravenna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che gli operai dipendenti dalla S.p.A. Laterizi ravennate S. Michele di Ravenna sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza della ristrutturazione e riorganizzazione dell'azienda;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e di riorganizzázione aziendale della S.p.a. Laterizi ravennate S. Michele di Ravenna.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 2 gennaio 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(12175)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Hevea S.p.a. di Cotignola.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Hevea S.p.a. di Cotignola (Ravenna) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Hevea S.p.a. di Cotignola (Ravenna).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 18 ottobre 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(12176)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1972.

Concessione della deroga all'incompatibilità, di cui all'art. 4 della legge 3 giugno 1938, n. 778, relativa alla carica di vice presidente della Cassa di risparmio di Parma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto dell'11 ottobre 1965 con il quale il cav. uff. Bruno Salsi fu nominato vice presidente della Cassa di Risparmio di Parma;

Considerato che il cav. uff. Bruno Salsi intende assumere la carica di consigliere provinciale di Parma e che nei di lui confronti verrebbe a sussistere l'incompatibilità di cui all'art. 4 della legge 3 giugno 1938, n. 778;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza;

Decreta:

E' accordata, con procedura d'urgenza, la deroga alla predetta incompatibilità. L'efficacia della deroga stessa è subordinata al rilascio del relativo benestare da parte del Ministro per l'interno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1972

Il Ministro: MALAGODI

(12124)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1972.

Autorizzazione alla Banca popolare di Bergamo ad emettere assegni circolari.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda della Banca popolare di Bergamo, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Bergamo;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 7 settembre 1972;

Decreta:

Alla Banca popolare di Bergamo, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Bergamo, è concessa, ai sensi dell'art. 36 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, e con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la facoltà di emettere assegni circolari, osservate, per quanto concerne la garanzia, le norme di cui al decreto ministeriale 27 settembre 1963 ed alla delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 14 maggio 1971.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1972

Il Ministro: MALAGODI

(12105)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1972.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica Borra Domenico e Figli, con sede in Margarita.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'E.N.E.L. delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate al trasferimento all'E.N.E.L.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il provvedimento ministeriale n. 687137 del 26 febbraio 1964, con il quale è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'E.N.E.L. ai sensi del n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nei confronti dell'impresa elettrica Borra Domenico e Figli, con sede in Margarita (Cuneo), piazza Marconi;

Visti i dati relativi all'attività elettrica esplicata dall'impresa suddetta nel 1969 e negli anni successivi convalidati dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di Torino, e comunicati dall'impresa medesima ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Considerato che l'impresa suddetta negli anni predetti ha distribuito energia elettrica acquistata da terzi e che tali acquisti risultano dovuti a motivi non occasionali e ricorrenti;

Considerato pertanto che occorre provvedere al trasferimento dell'impresa anzidetta a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Ritenuto che l'impresa elettrica Borra Domenico e Figli, con sede in Margarita (Cuneo), piazza Marconi, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa elettrica Borra Domenico e Figli, con sede in Margarita (Cuneo), piazza Marconi, è trasferita all'Ente nazionale per l'energia elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente nazionale per l'energia elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'Ente nazionale per l'energia elettrica provvede alla restituzione alla impresa Borra Domenico e Figli dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1972

Il Ministro: FERRI

(12101)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Anna Feverati in Armandola, nata a Torino il 31 agosto 1939, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in scienze politiche conseguito presso la Università di Roma il 27 febbraio 1964.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(12011)

La dott.ssa Riccarda Rigamonti, nata a Milano il 5 maggio 1940, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in architettura conseguito presso il Politecnico di Torino il 13 novembre 1965.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(12012)

La dott.ssa Elsa Valentina Paglià, nata a Nuoro il 28 ottobre 1941, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in scienze biologiche conseguito presso l'Università di Roma il 18 febbraio 1966.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(12013)

La dott.ssa Anna Maria Messina, nata a Foggia il 6 aprile 1935, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Bari il 18 novembre 1959.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(12018)

Il dott. Giorgio Mainoli, nato a Sannazzaro de' Burgondi (Pavia) il 19 maggio 1925, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in ingegneria civile sottosezione trasporti conseguito presso il Politecnico di Milano il 16 marzo 1951.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(12019)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 213

Corso dei cambi dell'8 novembre 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	584,65	584,65	584,40	584,65	584,40	584,65	—	584,65	584,65	584,15
Dollaro canadese	593,05	593,05	593 —	593,05	592,20	593,05	—	593,05	593,05	592,20
Franco svizzero	153,68	153,68	153,65	153,68	153,60	153,65	—	153,68	153,68	153,65
Corona danese	84,48	84,48	84,50	84,48	84,30	84,48	—	84,48	84,48	84,38
Corona norvegese	88,32	88,32	88,27	88,32	88,10	88,32	—	88,32	88,32	88,07
Corona svedese	123,16	123,16	123,15	123,16	123 —	123,15	—	123,16	123,16	123,04
Fiorino olandese	180,85	180,85	180,85	180,85	181,10	180,85	—	180,85	180,85	180,86
Franco belga	13,2415	13,2415	13,24	13,2415	13,24	13,24	—	13,2415	13,24	13,24
Franco francese	116,10	116,10	116,08	116,10	116 —	116,10	—	116,10	116,10	116,05
Lira sterlina	1375,90	1375,90	1374,50	1375,90	1374 —	1375,90	—	1375,90	1375,90	1374,40
Marco germanico	182,04	182,04	182,15	182,04	182 —	182,05	—	182,04	182,04	182,24
Scellino austriaco	25,1625	25,1625	25,1675	25,1625	25,20	25,15	—	25,1625	25,16	25,17
Escudo portoghese	21,7350	21,735	21,73	21,7350	21,70	21,73	—	21,7350	21,73	21,74
Peseta spagnola	9,2125	9,2125	9,21	9,2125	9,21	9,21	—	9,2125	9,21	9,20
Yen giapponese	1,942	1,942	1,9525	1,9420	1,93	1,94	—	1,942	1,94	1,94

Media dei titoli dell'8 novembre 1972

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	100 —
Redimibile 3,50 % 1934	99,75
» 3,50 % (Ricostruzione)	90,825
» 5 % (Ricostruzione)	95,05
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,70
» 5 % (Città di Trieste)	94,70
» 5 % (Beni esteri)	94,50
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	95,55
» 5,50 % » » 1968-83	95,975
» 5,50 % » » 1969-84	98,425
» 6 % » » 1970-85	99,45
» 6 % » » 1971-86	99 —
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,05
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,35
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,825
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,275
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,80
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,50
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,925
» 5 % (» 1° aprile 1978)	96,05
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,875
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,875

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 novembre 1972

Valuta	Cambio
Dollaro USA	584,525
Dollaro canadese	592,95
Franco svizzero	153,645
Corona danese	84,465
Corona norvegese	88,30
Corona svedese	123,14
Fiorino olandese	180,815
Franco belga	13,241
Franco francese	116,105
Lira sterlina	1375,50
Marco germanico	182,03
Scellino austriaco	25,162
Escudo portoghese	21,734
Peseta spagnola	9,212
Yen giapponese	1,942

MINISTERO DEL TESORO

Quinta estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 1° gennaio 1977

Si rende noto che il giorno 30 novembre 1972, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la quinta estrazione per l'assegnazione di un premio di L. 10.000.000, di quattro di L. 5.000.000 e di venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle cinquantaquattro serie (dalla 1ª/1977 alla 54ª/1977) dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° gennaio 1977, emessi in base alla legge 29 aprile 1967, n. 230, al decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 967 ed ai decreti ministeriali 13 novembre 1967 e 9 maggio 1968.

Le operazioni preliminari di ricognizione, contazione e imbussolamento delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuare a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 29 dello stesso mese di novembre, alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

Roma, addì 25 ottobre 1972

(11846)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 6 settembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 1972, registro n. 4 Istituti di previdenza, foglio n. 14, è stato dichiarato improponibile — in quanto afferente a materia rientrante nella competenza esclusiva della Corte dei conti in sede giurisdizionale, ai sensi dell'art. 60 dell'ordinamento della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dal sig. Vecchiarelli Eugenio, pensionato della citata Cassa, avverso la nota del 4 giugno 1969, con cui la Direzione generale degli istituti di previdenza C.P.D.E.L., comunicava la non pensionabilità di alcuni assegni percepiti dal ricorrente in attività di servizio.

(12020)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa edilizia « La Moderna Filemone e Bauci in Montagnola » già « Filemone e Bauci », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 21 ottobre 1972 la società cooperativa edilizia « La Moderna Filemone e Bauci in Montagnola » già « Filemone e Bauci » con sede in Roma, costituita per rogito Gamberale in data 5 giugno 1957, rep. 58435, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(11950)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno sito in comune di Rivarolo Mantovano

Con decreto 23 settembre 1972, n. 1407, del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze, sono state trasferite dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato le zone di terreno non più occorrenti alle esigenze della bonifica del Navarolo-Agro cremonese mantovano, riportate sul catasto del comune di Rivarolo Mantovano (Mantova) al foglio n. 16, mappali numeri 147 e 160 per complessivi di ettari 0.57.80.

(11960)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Errata-corrige

Nel decreto ministeriale 31 maggio 1972 « Nuova circoscrizione territoriale degli uffici consolari di 1ª e 2ª categoria in Francia e nei dipartimenti e territori francesi di oltremare », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 29 settembre 1972, sono apportate le seguenti rettifiche:

nel primo comma dell'art. 4 sono inseriti tra i dipartimenti di Ardennes e Haute Marne quelli di Aube e Marne;

all'art. 7 le denominazioni dei dipartimenti di Charante e Charante-Maritime sono rettificate rispettivamente in Charente e Charente-Maritime.

(12079)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca agricola argentanese, società per azioni, con sede in S. Marco Argentano, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 13 ottobre 1972, tenuta dal comitato di sorveglianza della Banca agricola argentanese, società per azioni, con sede in S. Marco Argentano (Cosenza), in amministrazione straordinaria, l'avv. Paolo D'Andrea è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(12003)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognomi nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 28 luglio 1972 dal signor Skabar Albino, nato a Monrupino (Trieste) il 22 novembre 1924, residente a Trieste in viale XX Settembre, 80, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Sabini;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Skabar Albino è ridotto nella forma italiana di Sabini.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

Ficicchia Maria Concettina, nata a Trieste il 3 luglio 1932, moglie.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 20 ottobre 1972

p. *Il prefetto*: AUSTRIA

(11961)

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 31 luglio 1972 dal signor Toncich Bruno, nato a Trieste il 17 luglio 1951 e qui residente in via dei Porta, 9, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Tonini;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza del suddetto richie-

dente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Toncich Bruno è ridotto nella forma italiana di Tonini.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

1) Borghesi Daniela, nata a Padova il 26 ottobre 1952, moglie;

2) Toncich Andrea, nato a Trieste il 9 luglio 1971, figlio.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 20 ottobre 1972

p. *Il prefetto*: AUSTRIA

(11962)

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 14 luglio 1972 dal signor Martincich Olivo, nato a Buie (Pola) il 21 marzo 1934, residente a Trieste, in via F. Patrizio, 24, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Martini;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Martincich Olivo è ridotto nella forma italiana di Martini.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

1) Pividor Lidia, nata a Cervignano (Udine) il 28 agosto 1935, moglie;

2) Martincich Daniela, nata a Trieste il 2 gennaio 1966, figlia.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 20 ottobre 1972

p. *Il prefetto*: AUSTRIA

(11963)

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 28 luglio 1972 dalla sig.ra Krizaj Erna in Boglietto, nata a Trieste il 9 agosto 1922, residente a Torino, in via Veglia, 10, int. 21, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome di nascita nella forma italiana di Crisai;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario di nascita sopra indicato della sig.ra Krizaj Erna in Bogietto é ridotto nella forma italiana di Crisai.

Il sindaco del comune di Torino è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 20 ottobre 1972

p. *Il prefetto*: AUSTRIA

(11964)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Sottocommissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi duecentotrenta posti di applicato in prova.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, concernente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1971, n. 15320, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a duecentotrenta posti di applicato in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Delibera:

Le sottocommissioni esaminatrici compartimentali per lo espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, sono composte come segue:

COMPARTIMENTO DI TORINO

1ª *Sottocommissione*

Membri:

Maggiolini dott. Mirko, ispettore principale;
Pappalardo dott. Gaetano, ispettore principale;
Pertusati dott. Guido, ispettore principale;
Lanotte dott. Salvatore, ispettore principale.

Segretario:

Fasano Luigi, segretario superiore.

2ª *Sottocommissione*

Membri:

Perazzini ing. Sergio, ispettore capo;
Garavelli dott. Mario, ispettore principale;
Manferti geom. Giuseppe, ispettore principale;
Melodia ing. Domenico, ispettore.

Segretario:

Mentuccia geom. Giuseppe, segretario superiore.

3ª *Sottocommissione*

Membri:

Cirillo ing. Michele, ispettore capo;
Mola dott. Albino, ispettore principale;
Pluviano dott. Mario, ispettore principale;
Masiello ing. Antonio, ispettore.

Segretario:

Zaffiro rag. Vincenzo, segretario superiore.

4ª *Sottocommissione*

Membri:

Pintaldi dott. Corrado, ispettore capo;
Modica dott. Costantino, ispettore principale;
Nemola dott. Francesco, ispettore principale;
Razè dott. Giuseppe, ispettore principale.

Segretario:

Iacobacci Giulio, segretario superiore.

COMPARTIMENTO DI MILANO

Membri:

Guglielmi dott. Bruno, ispettore principale;
Lo Cicero dott. Nicolò, ispettore principale;
Viara dott. Giorgio, ispettore principale;
Leporati dott. Carlo, ispettore principale.

Segretario:

Anfossi Agostino, segretario superiore di 1ª classe.

COMPARTIMENTO DI VENEZIA

Membri:
Carniel dott. Aldo, ispettore principale;
Andreazza dott. Giacomo, ispettore principale;
Boccuni dott. Aldo, ispettore principale;
Luzzi dott. Giuseppe, ispettore principale.

Segretario:
Fusaro Bruno, segretario superiore.

COMPARTIMENTO DI VERONA

1ª *Sottocommissione*

Membri:
Governo dott. Augusto, ispettore capo;
Colombani dott. Emilio, ispettore principale;
Chiòpris dott. Marcello, ispettore principale;
Zambreri dott. Lino, ispettore principale.

Segretario:
Bianchini Giuseppe, segretario superiore.

2ª *Sottocommissione*

Membri:
Meo dott. Giovanni, ispettore capo;
Charpin dott. Guido, ispettore principale;
Colletta dott. Luigi, ispettore principale;
Tarchi Andrea, ispettore principale.

Segretario:
Picelli Pino, segretario.

COMPARTIMENTO DI TRIESTE

Membri:
Romeo dott. Giuseppe, ispettore capo;
Gobet dott. Lorenzo, ispettore principale;
Paoletti dott. Armando, ispettore principale;
Antona dott. Gaspare, ispettore principale.

Segretario:
Masotti dott. Adriana, segretario.

COMPARTIMENTO DI GENOVA

Membri:
Marro dott. Bartolomeo, ispettore capo;
Quagliata dott. Giuseppe, ispettore principale;
Scopesi dott. Giovanni, ispettore principale;
Parlavecchia dott. Domenico, ispettore principale.

Segretario:
Zecca rag. Arnaldo, segretario superiore.

COMPARTIMENTO DI BOLOGNA

1ª *Sottocommissione*

Membri:
Manfrini dott. Marcello, ispettore capo;
Formelli dott. Elio, ispettore principale;
Giardino dott. Raffaele, ispettore principale;
Pagliarini dott. Remo, ispettore principale.

Segretario:
Pasi Guido, segretario superiore.

2ª *Sottocommissione*

Membri:
Sinigalia dott. Nereo, ispettore principale;
Bandini dott. ing. Franco, ispettore principale;
Ganci dott. Giovanni, ispettore principale;
Di Spirito dott. Francesco, ispettore principale.

Segretario:
Pucci rag. Carlo Vittorio, segretario superiore.

3ª *Sottocommissione*

Membri:
Montanari dott. Sergio, ispettore principale;
Fiorini dott. Natalino, ispettore principale;
Bocchi dott. Marino, ispettore principale;
Sebartoli dott. ing. Giuseppe, ispettore.

Segretario:
Benedettini Anacleto, segretario superiore.

COMPARTIMENTO DI FIRENZE

1ª *Sottocommissione*

Membri:
Valtangoli dott. Renato, ispettore capo;
Sbrocchi dott. David, ispettore capo;
Nesti dott. Roberto, ispettore principale;
Pieracci dott. Renato, ispettore principale.

Segretario:
Gerbi Giovanni, segretario.

2ª *Sottocommissione*

Membri:
Del Monte dott. Ugo, ispettore principale;
Venturi dott. Mario, ispettore principale;
Petronilli dott. Mario, ispettore principale;
Risaliti dott. Giorgio, ispettore principale.

Segretario:
Sicuranza dott. Fedele, segretario superiore.

COMPARTIMENTO DI CAGLIARI

Membri:
Franchini cav. Alfredo, ispettore principale;
Castiglione dott. Vincenzo, ispettore principale;
Marini dott. Antonio, ispettore principale;
Clivio per. ind. Gustavo, ispettore principale.

Segretario:
Tocco rag. Aldo, segretario superiore.

COMPARTIMENTO DI NAPOLI

1ª *Sottocommissione*

Membri:
Monaco dott. Luigi, ispettore capo;
Prinzi dott. Giuseppe, ispettore capo;
Equizi dott. Pio, ispettore principale;
Diliberto dott. Giandomenico, ispettore principale.

Segretario:
Piscitelli dott. Pasquale, segretario superiore.

2ª *Sottocommissione*

Membri:
Rossi dott. Michele, ispettore principale;
Sirigatti dott. Armando, ispettore principale;
Paolillo dott. Ernesto, ispettore principale;
Anatriello dott. Raffaele, ispettore principale.

Segretario:
Gargiulo Raffaele, segretario.

3ª *Sottocommissione*

Membri:
Napolitano dott. Giacomo, ispettore principale;
Ritrovato prof. Aniello, ispettore principale;
De Rubertis dott. Enrico, ispettore principale;
Calvanese dott. Gaetano, ispettore principale.

Segretario:
Strusi Giorgio, segretario.

COMPARTIMENTO DI ROMA

1ª *Sottocommissione*

Membri:
Peroni dott. Italo, ispettore capo;
Morellini dott. Mario, ispettore capo;
Romagnuolo dott. Gennaro, ispettore principale;
Torino dott. Ugo, ispettore principale.

Segretario:
Paganini Giorgio, segretario superiore di 1ª classe.

2ª *Sottocommissione*

Membri:
Bordi dott. Renato, ispettore capo;
Cingolani dott. Guido, ispettore capo;
Pepe dott. Carlo, ispettore principale;
Catucci dott. Massimo, ispettore principale.

Segretario:
Zavarise rag. Giovanni, segretario superiore di 1ª classe.

Roma, addì 16 ottobre 1972

Il direttore generale: BORDONI

(11951)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Rettifica della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di ostetricia e ginecologia per il Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Liguria e Val d'Aosta, sessione anno 1970.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 2 gennaio 1972, per effetto del quale è approvata la graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità per aiuto di ostetricia e ginecologia per il Piemonte; Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Liguria e Valle d'Aosta, sessione anno 1970;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di errori materiali di trascrizione;

Vista la legge 12 febbraio 1968;

Decreta:

La graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di ostetricia e ginecologia per il Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Liguria e Val d'Aosta, sessione anno 1970, è così modificata:

al n. 68 dell'elenco leggasi « Labate Demetrio, nato a Reggio Calabria il 20 gennaio 1936 » anzichè « L'Abate Demetrio, nato a Reggio Calabria il 20 gennaio 1936 ».

Il presente decreto, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1972

Il Ministro: GASPARI

(11969)

Rettifica della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di ortopedia e traumatologia per la Toscana, Umbria, Lazio, Marche, Abruzzi, Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, sessione anno 1970.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1971, per effetto del quale è approvata la graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di ortopedia e traumatologia per la Toscana, Umbria, Lazio, Marche, Abruzzi, Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di errori materiali di trascrizione;

Vista la legge 12 febbraio 1968;

Decreta:

Al n. 128 dell'elenco leggasi: « Valbonesi Luigi, nato a Modigliana il 16 marzo 1935 » anzichè « Valbonesi Luigi, nato a Nodigliana il 16 marzo 1935 ».

Il presente decreto, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1972

Il Ministro: GASPARI

(11968)

Rettifica della graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di pediatria, sessione anno 1970

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 4 gennaio 1972, per effetto del quale è approvata la graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di pediatria, sessione anno 1970;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di errori materiali di trascrizione;

Vista la legge 12 febbraio 1968;

Decreta:

La graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di pediatria è così modificata:

al n. 15 dell'elenco leggasi: « Balsamo Vincenzo, nato a Palermo il 21 febbraio 1929 » anzichè « Balsano Vincenzo, nato a Palermo il 21 febbraio 1929 »;

al n. 148 dell'elenco leggasi: « Zimbalatti Francesca, nata a Mormannó l'11 marzo 1931 » anzichè « Zimbalatti Francesca, nata a Mormanno il 3 marzo 1931 ».

Il presente decreto, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1972

Il Ministro: GASPARI

(11966)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Commissione esaminatrice del concorso ad un posto di segretario contabile e a due posti di coadiutore presso la Cassa per la formazione della proprietà contadina.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
PRESIDENTE DELLA CASSA PER LA FORMAZIONE DELLA PROPRIETA' CONTADINA

Visto il bando di concorso del 6 ottobre 1972, con il quale è stato indetto un concorso, per esame, ad un posto di segretario contabile ed a due posti di coadiutore rispettivamente nella carriera di concetto ed esecutiva della Cassa per la formazione della proprietà contadina;

Vista la deliberazione del comitato amministrativo in data 3 ottobre 1972 recante l'autorizzazione a nominare la commissione esaminatrice del menzionato concorso;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Dispone:

La commissione esaminatrice del concorso indicato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Martucci dott. Domenico, direttore generale degli affari generali e del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Componenti:

De Matthaeis dott. Antonio, direttore generale della Cassa per la formazione della proprietà contadina;

Bitetti dott. Walter, ispettore generale del Ministero del tesoro;

Ferrazza dott. Orlando, direttore del servizio affari generali della Cassa per la formazione della proprietà contadina;

Prilli dott. Antonio, direttore del servizio amministrativo della Cassa per la formazione della proprietà contadina;

Dal Monte prof.ssa Anna, ordinaria di ragioneria nello istituto tecnico commerciale « Pantaleoni » in Roma (per il concorso a segretario contabile).

Componente aggiunto per la dattilografia e stenografia:

Maturo Cavicchioni prof.ssa Marta, ordinaria presso lo istituto tecnico commerciale « Carlo Matteucci » in Roma (per il concorso a due posti di coadiutore).

Segretario:

Samsone Antonino, segretario capo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Ai predetti spettano i compensi ed i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1965, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Roma, addì 19 ottobre 1972

p. *Il Ministro-presidente*: VENTURI

(11953)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito e dei vincitori del concorso a due posti, elevati a tre, di agente tecnico in prova.

Nel supplemento straordinario n. 1 al n. 6 (giugno) - anno 1972, del Bollettino ufficiale del Ministero del bilancio e della programmazione economica, in data 26 ottobre 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale 13 maggio 1972, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1972, registro n. 23, foglio n. 57, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli, integrato da una prova di idoneità tecnica, a due posti, elevati a tre, di agente tecnico in prova, nel ruolo della carriera del personale ausiliario del Ministero del bilancio e della programmazione economica, indetto con decreto ministeriale 14 ottobre 1970, e sono stati dichiarati i vincitori nonchè gli idonei del concorso stesso.

(12078)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Errata-corrige

Nel sommario della *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 23 ottobre 1972 e nel titolo dell'allegato *C*, del bando relativo ai concorsi per esami alla qualifica di capo laboratorio o vice capo officina, in prova, nel ruolo del personale tecnico, branca « Sali e chinino » delle carriere dell'esercizio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, pubblicato in detta *Gazzetta Ufficiale*, in luogo di:

« ... a periti industriali per la meccanica o per *l'elettronica* ... », leggasi: « ... a periti industriali per la meccanica o per *l'elettrotecnica* ... ».

(12080)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Udine

L'ASSESSORE ALL'IGIENE E ALLA SANITA'

Visto il decreto n. 1991 del 19 aprile 1972 del veterinario provinciale di Udine con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di veterinario delle condotte consorziali di:

Ampezzo - Forni di Sopra - Forni di Sotto - Sauris - Socchieve;

Cervignano - Ruda - Villa Vicentina;

Tarcento - Lusevera - Magnano in Riviera;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto il 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869;

Vista la legge regionale 14 novembre 1967, n. 25;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura, dell'ordine provinciale dei veterinari e dei comuni interessati;

Derceta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a posti di veterinario delle condotte consorziali di:

Ampezzo - Forni di Sopra - Forni di Sotto - Sauris - Socchieve;

Cervignano - Ruda - Villa Vicentina;

Tarcento - Lusevera - Magnano in Riviera;

è costituita come segue:

Presidente:

Vella dott. Carmelo, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Barillari dott. Abramo, direttore di sezione della prefettura di Udine;

Cristallo dott. Luigi, veterinario provinciale superiore del Ministero della sanità;

Bisbocci prof. Giovanni, docente di ruolo in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Torino;

Seren prof. Ennio, docente di ruolo in patologia speciale e clinica medica veterinaria presso l'Università di Milano;

Burelli dott. Sergio, veterinario consorziale di Tricesimo

Segretario:

Giacometti dott. Sergio, direttore di sezione del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice avrà sede in Udine ed inizierà i suoi lavori non primà di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato inoltre nel « Bollettino Ufficiale » della Regione, nel « Foglio Annunzi Legali » della provincia di Udine e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, nell'albo della prefettura di Udine, dell'ufficio del veterinario provinciale di Udine e dei comuni interessati.

Trieste, addì 9 ottobre 1972

L'assessore: DEVETAG

(11913)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PADOVA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Padova

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3607/8/5 in data 2 luglio 1971, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in provincia di Padova al 30 novembre 1970;

Visto il proprio decreto n. 1938/8/6 in data 20 luglio 1972, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto il proprio decreto n. 4719/8/5 in data 19 settembre 1972, con il quale è stata disposta l'ammissione dei candidati al concorso, perchè in possesso dei prescritti requisiti;

Visti gli atti del concorso e la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, formulata dalla commissione esaminatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità, la legge 16 maggio 1970, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Padova al 30 novembre 1970:

1. Ortolan Alberto . . . . . . punti 66,564 su 120
2. Cattano Gaetano . . . . . . » 65,292 »
3. Schiesari Vincenzo . . . . . » 65,186 »
4. Pizzabiocca Enrico . . . . . » 60,306 »
5. Tirindelli Roberto . . . . . » 59,915 »
6. Voltan Giovanni . . . . . . » 59,519 »
7. Micheletti Agostino . . . . . » 53,433 »
8. Mignola Agnello . . . . . . » 50,704 »
9. Crisostomo Gaetano . . . . . » 46,928 »
10. Caruso Rocco . . . . » 45,180 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di

Padova, e affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Padova, della prefettura di Padova e dei comuni interessati.

Padova, addì 21 ottobre 1972

Il medico provinciale: GAVIANO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5125/8/5 in pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito la idoneità al concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in provincia di Padova al 30 novembre 1970 e bandito in data 2 luglio 1971;

Esaminate le domande dei singoli candidati con l'indicazione delle sedi preferite;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, codificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità, la legge 16 maggio 1970, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori del concorso in premessa indicato e sono assegnati alle condotte a fianco di ciascuno segnate:

1) Ortolan Alberto: Padova, condotta 8ª Pontevigodarzere;
2) Cattano Gaetano: Torreglia: condotta unica;
3) Schiesari Vincenzo: Este, condotta unica;
4) Tirindelli Roberto: Curtarolo, condotta unica;
5) Micheletti Agostino: Pontelongo, condotta unica;
6) Mignola Agnello: Trebaseleghe, condotta unica;
7) Crisostomo Gaetano: Battaglia Terme, condotta unica;
8) Caruso Rocco: Codevigo, condotta unica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Padova, e affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo del medico provinciale di Padova, della prefettura di Padova e dei comuni interessati.

Padova, addì 21 ottobre 1972

Il medico provinciale: GAVIANO

(11973)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MESSINA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Messina.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1017 del 26 febbraio 1970, relativo al bando di concorso per tre posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Messina al 30 novembre 1969;

Visto il proprio decreto n. 2298 del 14 giugno 1972, relativo all'approvazione della graduatoria di merito dei concorrenti idonei, nonchè il proprio decreto n. 2299 del 14 giugno 1972, con il quale sono state assegnate le sedi ai concorrenti dichiarati vincitori dei posti;

Visti gli atti dai quali risulta che i concorrenti classificati al secondo ed al terzo posto di graduatoria hanno volontariamente rinunziato alla nomina deliberata dalle amministrazioni consorziali interessate, rispettivamente di Motta Camastra e di Longi;

Ritenuto che occorre procedere all'assegnazione dei posti anzidetti ai concorrenti idonei che seguono in graduatoria e secondo l'ordine di preferenza delle sedi;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento dei concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Per i motivi espressi in narrativa:

1) al concorrente dott. Oppedisano Francesco, quarto classificato, è assegnato il posto di veterinario condotto del consorzio fra i comuni di Motta Camastra (capo consorzio), Graniti e Gaggi;

2) al concorrente dott. Meli Francesco, quinto classificato, è assegnato il posto di veterinario condotto del consorzio fra i comuni di Longi (capo consorzio), Galati Mamertino, Frazzanò, Mirto e Caprileone.

Il presente decreto, che viene trasmesso ai sindaci presidenti dei comuni dei capo consorzio di Motta Camastra e di Longi per l'immediata esecuzione, verrà pubblicato nei modi e termini di legge di cui all'art. 23 del citato regolamento n. 281.

Messina, addì 18 ottobre 1972

Il veterinario provinciale: DI GRAZIA

(11955)

ANTONIO SESSA, *direttore*. ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.